



# Legge di Bilancio 2026: modifiche perimetro del RENTRI

Certifico Srl - IT

ID 25210 | 31.12.2025

Il 30 Dicembre 2025 è pubblicata in GU n. 301 la [Legge 30 dicembre 2025 n. 199](#), Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, **confermata la modifica del perimetro del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI** all'Art. 1 comma 789:

Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

...

**789.** All'articolo 188-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».

23 Dicembre 2025

Con voto favorevole del Senato alla fiducia posta dal governo sulla legge di bilancio 2026 ([Legge di Bilancio 2026](#)) il 23 Dicembre 2025, è approvata definitivamente la modifica del perimetro del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti **RENTRI**, che esclude dai soggetti obbligati i consorzi individuali e collettivi, piccoli imprenditori agricoli e attività professionali come estetisti, tatuatori, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ed imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti

Il provvedimento che passa alla Camera il 30 Dicembre 2025, dovrà essere licenziato senza modifiche per essere subito approvato ed evitare il terzo passaggio parlamentare con il ritorno al Senato e quindi d'incorrere nell'esercizio provvisorio di Bilancio.

### **Legge di bilancio 2026**

**789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:**

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».

Dlgs 152/2006**Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)**

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

...

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. (Testo in vigore che sarà sostituito / ndr)

...

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. [/box-info]

/ ndr:

ATECO 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  
 ATECO 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

ATECO 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure  
 ATECO 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

**Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)**

1. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la

produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.

**Fonti:**

[Legge 30 dicembre 2025 n. 199](#)

[Legge di Bilancio 2026](#)

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

**Collegati**

[Legge 30 dicembre 2025 n. 199](#)

[Legge di Bilancio 2026](#)

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
1.0	31.12.2025	<a href="#">Legge 30 dicembre 2025 n. 199</a>
0.0	26.12.2025	---

**Note Documento e legali**

[certifico.com](#)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 25210 | 31.12.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/25210>

[Policy](#)

